

fungsbehafteten daraus hat herleiten wollen, daß derselbe in der Folge seinen Arbeitern verboten habe, auf fremden Hobelmaschinen zu arbeiten, so ist hiegegen zu bemerken, daß laut den Zeugnisaussagen ein solches Verbot allerdings erlassen worden ist, aber nicht etwa auf jenes Schreiben Gautschis hin, sondern erst nach dem Unfälle vom 29. August 1895, und zwar zunächst nur für Hobelmaschinen. Bei dieser Sachlage kann in dem Verbote eine konkludente Handlung im Sinne einer Zustimmung zum Ausschluß fraglicher Unfälle aus der Versicherung nicht erblickt werden.

5. Das Begehren um Wänderung der Kostenbestimmung gemäß Art. 4 der Zusatzpolice vom 5. Juni 1888 ist vor den kantonalen Gerichten nicht gestellt worden, und kann daher nach Art. 80 D.-G. in der bundesgerichtlichen Instanz nicht berücksichtigt werden.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen und daher das Urtheil des Appellationsgerichtes des Kantons Baselstadt vom 16. März 1896 in allen Theilen bestätigt.

90. *Sentenza del 22 maggio 1896 nella causa Latham e C<sup>i</sup> contro Bianchi.*

Il Tribunale di Appello del cantone Ticino ha con sentenza del 15 gennaio 1896 giudicato: La sentenza 31 ottobre 1895 del lodevole Tribunale di Lugano è confermata.

Appellante da questo giudizio la Ditta Latham e C<sup>i</sup> che con atto di ricorso del 2 marzo 1896 ha conchiuso domandando:

1° L'annullazione della sentenza d'appello 15 gennaio 1896;

2° La condanna dei fratelli Bianchi al pagamento di franchi 11,175 70 e interessi come al libello 4 gennaio 1894;

nel mentre la parte appellata davanti l'istanza superiore cantonale aveva conchiuso domandando la conferma della sen-

tenza di prima istanza; conclusioni che di fronte all'assenza delle parti all'udienza di quest'oggi, si devono ritenere come riproposte anche davanti al Tribunale federale.

*Ritenuto in linea di fatto:*

1° Rispondendo ad una lettera precedente della Ditta fratelli Bianchi a Lugano, nella quale gli si chiedevano informazioni sopra il commercio a termine del pepe, il signor P. H. Heberlein di Zurigo, rappresentante della Ditta Latham e C<sup>i</sup>, dava ai convenuti con lettera del 30 luglio 1892 i seguenti ragguagli: che il pepe si negoziava all'Hàvre per quantità di 100 sacchi di chilogrammi 60 al sacco con una commissione del 1  $\frac{1}{2}$  % compresavi la senseria; che ogni mercato doveva essere garantito mediante un deposito in ragione di fr. 4 per sacco; che in caso di ribasso di fr. 1,50 su 50 chil. il venditore era in diritto di chiedere il pagamento della differenza, o dei margini; che la Ditta Latham e C<sup>i</sup> avrebbe però reclamato dei versamenti solo in caso di grandi oscillazioni nei prezzi. A questi schiarimenti il rappresentante della Ditta attrice univa un modulo di conto allo scopo di permettere ai fratelli Bianchi di formarsi un'idea precisa dell'affare. Il conto conteneva la liquidazione di un contratto di 500 sacchi di pepe, trattati sul posto dalla Ditta Latham e C<sup>i</sup> e comprendente da una parte la compera di 500 sacchi di pepe con addebito a carico del cliente del relativo prezzo di compera e delle spese, dall'altra la vendita della stessa mercanzia ad un prezzo superiore ed il cui ricavo, dedotto il prezzo di compera e le spese, dava un profitto a favore del cliente di fr. 1382. P. H. Heberlein aggiungeva a queste sue indicazioni che un contratto di 500 sacchi doveva ritenersi come un piccolo impegno, il valore al corso giornaliero non arrivando neppure alla somma di fr. 20,000. Sulla scorta delle informazioni ricevute la Ditta fratelli Bianchi a Lugano diede a più riprese degli ordini di compera al sig. P. H. Heberlein di Zurigo per essere trasmessi alla casa Latham e C<sup>i</sup>. Così il 9 sett. 1892 un ordine per la compera di 1000 sacchi ed il 15 ottobre 1892 un secondo ordine per la compera di 400 sacchi di pepe. Gli atti non

permettono però di stabilire se e con quale risultato questi ordini siano stati eseguiti, e questa circostanza non ha del resto importanza, i comandi suddetti non formando oggetto di contestazione. Le compere alle quali si riferisce il presente litigio sono quelle 24 marzo, 22 aprile, 26 maggio e 1° giugno 1893, trasmesse ed eseguite dalle parti nelle circostanze seguenti: Il 24 marzo 1893 i fratelli Bianchi di Lugano scrivevano al sig. Heberlein di Zurigo dicendosi disposti, visto il ribasso del pepe su dicembre, a comperarne 500 sacchi a fr. 37 « sauf mieux » ed autorizzandolo a trasmettere questo ordine alla casa Latham e C<sup>i</sup>. L'esecuzione di quest'ordine essendosi protratta per qualche tempo, esso venne confermato con lettera dell' 8 aprile 1893, finchè il sig. Heberlein con dispaccio del 6 aprile comunicò ai convenuti che la compera era stata eseguita e spedì loro il relativo contratto per essere firmato. Con lettera dello stesso giorno i fratelli Bianchi si dichiararono d'accordo col tenore del dispaccio. A questo primo ordine ne seguì un secondo il 22 aprile 1893, riguardante esso pure la compera di 500 sacchi di pepe su dicembre, a fr. 33 (prezzo aumentato poi a fr. 34); un terzo il 26 maggio 1893 relativo alla compera di 100 balle di cotone su dicembre a fr. 51,50 circa; e un quarto, la cui esecuzione venne comunicata alla Ditta Bianchi il 1° giugno 1893, riferentesi alla compera di oltre 100 balle di cotone su dicembre a fr. 52,58. Le compere del 26 maggio e 1° giugno 1893 erano state procedute da una lettera Heberlein a Bianchi del 7 aprile in cui si faceva osservare ai convenuti che i cotonei avevano ribassato più di 10 fr., per cui Heberlein credeva che fosse il momento propizio per speculare sulla compera (« les mettre aux achats »). Sulla quale notizia i fratelli Bianchi risposero, sul principio, di volerli riflettere; poi il 26 maggio trasmisero il primo ordine domandando nello stesso tempo al sig. Heberlein che facesse tener loro una formula di contratto « vale a » dire la liquidazione (décompte) di un contratto in cotone, » non avendo essi mai trattato questo articolo. » Al quale desiderio aderendo il sig. Heberlein spediva loro un modulo di conto, stabilito in modo affatto analogo a quello spedito ante-

cedentemente per il pepe. Tutte queste compere vennero ratificate dai fratelli Bianchi appena avuta notizia della loro esecuzione. Il 1° giugno 1893 i convenuti si trovavano per tal modo acquirenti di 1000 sacchi di pepe e di 200 balle di cotone, il tutto sopra dicembre. Parte di queste compere consistente in 100 balle di cotone, venne liquidata per loro ordine il 21 giugno 1893, con un profitto a favore dei convenuti di fr. 776, che vennero loro accreditati. Il resto dei cotonei non potè essere realizzato al prezzo indicato dai convenuti e rimase a loro carico coi 1000 sacchi di pepe. Prima della scadenza di questi contratti veniva però a prodursi sul prezzo del pepe, del cotone e della lana, pel quale articolo i convenuti si trovavano impegnati di fronte ad altre case, un ribasso considerovole, ciò che determinava il sig. Heberlein, a nome della casa da lui rappresentata, a chiedere ai convenuti il pagamento dei margini, o differenze di prezzo sulle operazioni in corso, i quali margini per la Ditta Latham rappresentavano un importo di fr. 6460. Il che essendosi i fratelli Bianchi rifiutati di eseguire, allegando che era stato loro promesso che la Ditta Latham non avrebbe mai chiesto il rimborso di margini, Heberlein replicò con lettera del 28 ottobre e 6 novembre contestando il modo di vedere dei convenuti ed insistendo nella fatta domanda. Successivamente, il 24 novembre, egli scrisse di nuovo alla Ditta Bianchi facendole osservare che il pepe ed i cotonei potevano essere presentati da un giorno all'altro e domandando relative istruzioni. Tutte queste lettere essendo rimaste senza risposta, il 27 novembre 1893 comunicava ai fratelli Bianchi che il pepe era stato presentato quel giorno stesso e che qualora i convenuti non gli facessero tenere per telegrafo le loro istruzioni, i 1000 sacchi di pepe sarebbero stati consegnati e magazzinati a loro conto. A questa intimazione i fratelli Bianchi risposero ordinando di liquidare le 100 balle di cotone a fr. 53  $\frac{1}{4}$  e di riportare i 1000 sacchi di pepe ad un'epoca più lontana addebitandoli delle perdite. Avendo però la Ditta Latham rifiutato ogni e qualsiasi riporto senza immediato pagamento dei margini, i fratelli Bianchi telegrafarono il 28 novembre al signor Heberlein l'or-

dine seguente: « Reportez, autrement liquidez. » La liquidazione dei 1000 sacchi di pepe e delle 100 balle di cotone, che in mancanza di istruzioni da parte della Ditta Bianchi vennero esse pure liquidate, diede per i convenuti un risultato passivo di fr. 12,073. Il loro conto, dedotto il piccolo prodotto ottenuto sulle 100 balle di cotone rialzate il 21 giugno soldava perciò con un debito di fr. 11,175 70, pel pagamento del quale, le trattative bonali essendo riuscite infruttuose, venne aperta dalla Ditta Latham e C<sup>a</sup> la presente azione davanti le istanze cantonali e federali.

*In diritto :*

1° Il Tribunale federale è indubbiamente competente ad occuparsi del ricorso almeno per quanto concerne l'accampata eccezione di giuoco, poichè ove pure si dovesse ammettere che i diversi contratti che servono di base alla domanda libellaria debbono essere regolati dal diritto francese, essendo stati conchiusi e dovendo essere eseguiti all' Havre, sarebbe sempre suo compito di esaminare se essi non cadono sotto il disposto del secondo alinea dell' art. 512 del C. F. O., che per il suo carattere d'ordine pubblico è applicabile anche ai contratti regolati dal diritto straniero quando si tratti di invocarne gli effetti in Svizzera. Non è che nel caso in cui l'eccezione desunta dal citato articolo dovesse essere respinta che converrebbe esaminare ulteriormente se il Tribunale federale sarebbe competente anche per l'esame degli altri punti di questione che la causa solleva.

2° I convenuti hanno cercato di dedurre la dimostrazione della invocata eccezione di giuoco innanzitutto dal fatto, che appare dall'intera corrispondenza scambiata tra le parti, essere stata loro intenzione di speculare sul rialzo dei prezzi delle merci che facevano oggetto dei diversi contratti per lucrare la differenza. Ciò non basterebbe per altro a giustificare il fondamento dell' eccezione. La speculazione ed il lucro della differenza dei corsi formano l'obbiettivo generale di tutti i contratti a termine, ma essi non sono per questo meno validi quando appaia che hanno per oggetto reale merci o valori da

consegnarsi e ritirarsi alle rispettive scadenze dacchè il carattere giuridico di un contratto viene determinato non dallo scopo economico che le parti si propongono di raggiungere, ma dal suo oggetto e dalla natura dei diritti e delle obbligazioni che ne risultano. Perchè essi assumano il carattere di giuoco occorre che l'oggetto in essi indicato non sia che apparente, che non intervenga cioè che per dare alla convenzione la forma esteriore della compra-vendita e per permettere di determinare le oscillazioni dei corsi donde risultano le differenze che sole costituiscono il vero e reale oggetto del contratto, essendosi le parti tacitamente od espressamente intese di regolarne le conseguenze col loro pagamento ad esclusione di qualsiasi obbligo di dare o ricevere consegna delle merci o valori sulle cui differenze di corso intendono speculare.

3. Nell' ammettere l' eccezione sollevata dai convenuti, il Tribunale cantonale si è evidentemente ispirato a questo principio, dacchè dichiara a parecchie riprese nel proprio giudizio, risultare dagli atti che nel caso concreto, l'intenzione comune delle parti era di escludere il diritto e l'obbligo di una effettiva consegna delle merci, e di obbligarsi soltanto al pagamento delle differenze. La sua decisione è dunque informata ad una corretta nozione del giuoco e ad una interpretazione del disposto del 2° alinea dell' art. 512 C. F. O. pienamente conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, ond' è che essa non potrebbe essere annullata se non nel caso in cui la constatazione di fatto concernente l'esistenza di un tacito accordo tra le parti nel senso della esclusione del diritto e dell' obbligo della consegna, apparisse in contraddizione colle emergenze degli atti, oppure dovesse essere considerata come determinata da una erronea applicazione dei principi generali di diritto regolanti il tacito consenso. In quest'ordine di idee non si può a meno di riconoscere che i motivi all'appoggio dei quali il Tribunale cantonale è giunto a questa constatazione non possono ritenersi come fondati.

4° Secondo il querelato giudizio la prova del tacito accordo di escludere l'obbligo ed il diritto dell'effettiva consegna ri-

sulterebbe: Dalla lettera 26 ottobre 1893 colla quale Heberlein in nome di Latham e C<sup>i</sup> chiedeva il pagamento dei margini; dalla lettera 9 novembre, colla quale i convenuti proponevano a Latham di liquidare i loro impegni sopra dicembre per riprenderli sopra una scadenza più lontana; dalla lettera 24 nov. 1893 con cui Heberlein mette a condizioni di questo riporto il pagamento preventivo dei margini, e finalmente dalla lettera dei convenuti colla quale rifiutano di eseguire questo pagamento dichiarando che pagheranno alla scadenza. Se non che appare evidente, che tra queste lettere e la conseguenza che ne ha dedotto il Tribunale cantonale non esiste alcun nesso logico che possa autorizzarla. Chiedendo il pagamento dei margini, gli attori credevano certamente di potersi basare sulle condizioni generali del contratto indicate da Heberlein nella lettera 30 luglio e tra cui figurava il diritto di chiedere la copertura dei margini in caso di grandi oscillazioni di pagare. Ora una clausola in virtù della quale in un contratto a termine il venditore si riserva il diritto, in caso di diminuzione dei corsi prima della scadenza, di chiedere dei versamenti anticipati in garanzia, non dimostra in alcun modo l'intenzione di escludere l'obbligo ed il diritto della effettiva consegna. Lo stesso dicasi della proposta dei convenuti relativa alla liquidazione dei contratti su dicembre per riportarli su di una scadenza più lontana. Essa prova semplicemente che essi non ritenevano questa l'epoca opportuna per la liquidazione, ma non fornisce alcun criterio che autorizzi ad ammettere un tacito accordo nel senso constatato dal Tribunale cantonale. Quanto alla lettera colla quale i convenuti rifiutano il versamento dei margini, dichiarando di voler regolare le differenze alla scadenza, essa dimostra bensì che essi non avevano intenzione di ritirare effettivamente le merci che facevano oggetto dei contratti, ma non che vi fossero obbligati per un tacito accordo.

Deducendo dalle circostanze suddette la prova della intenzione delle parti di escludere l'obbligo ed il diritto della consegna, il Tribunale cantonale ha quindi manifestamente violate le regole generali di diritto in materia di tacito con-

senso. Se non che, se tale contestazione non può ritenersi giustificata per i motivi svolti nel querelato giudizio, essa lo può per converso per molteplici altre circostanze che emergono dagli atti della causa e principalmente per le seguenti.

5° Come appare dall'intestazione delle loro lettere, i convenuti sono fabbricanti di cera e negozianti di generi coloniali. Questa circostanza poteva certamente legittimare da parte degli attori e del loro rappresentante la supposizione, che potessero comperare coll'intenzione di ritirarla per uso del loro commercio una certa quantità di pepe. Ma d'altro lato è impossibile ammettere, che abbiano potuto seriamente ritenere che dei semplici negozianti di generi coloniali di una piccola città, abbiano voluto obbligarsi a ritenere dapprima 500 sacchi, poi altri cinquecento di pepe. La quantità stessa della merce comperata in rapporto alla posizione dei compratori, indicava chiaramente la loro intenzione di non volersi obbligare a ritirare effettivamente la merce comperata, ma di voler speculare unicamente sulle oscillazioni dei corsi obbligandosi a pagare al corso le differenze. E che il rappresentante della Ditta Latham e C<sup>i</sup> abbia compreso in questo senso i loro ordini e condivisa la loro intenzione, risulta in modo manifesto dalla lettera 20 luglio 1892, nella quale scriveva che una compera di 500 sacchi di pepe doveva considerarsi come un piccolo impegno, espressione che non si spiega se non ammettendo che il vero oggetto del contratto era la differenza che poteva risultare dalle oscillazioni dei corsi, che dato il prezzo complessivo non poteva essere molto rilevante, ma che non sarebbe certo giustificata, se in virtù del contratto i convenuti fossero stati obbligati a ritornare effettivamente la merce comperata. Ciò che a riguardo del pepe si è detto per la quantità lo si può ripetere a maggior ragione per il cotone, anche per la qualità. La sola circostanza che dei fabbricanti di cera e negozianti di coloniali, s'impegnavano in così forte partite di un genere di merce, non solo estraneo al loro commercio, ma del quali essi dichiaravano espressamente di non essersi mai occupati, era per sè argomento più che sufficiente per illuminare gli attori ed il loro rappresen-

tante sulle loro intenzioni. Essi potevano tanto meno nutrire dubbio a questo riguardo, e supporre che i convenuti comperassero colla intenzione di obbligarsi a ritenere le merci in discorso, che risulta dalla corrispondenza prodotta, essere stato a loro cognizione, che nel medesimo tempo in cui si ingolfavano con loro in operazioni sul pepe e sul cotone, i convenuti speculavano con altre case sulle lane e sui zuccheri assumendo così una tale molteplicità e varietà di impegni, da rendere ragionevolmente impossibile l'ammissione, che si trattasse di veri affari commerciali e non di semplici giuochi di borsa. D'altro lato l'invio di due conti simulati di liquidazione, in cui l'operazione risolvevasi nel pagamento delle differenze, la mancanza di ogni indicazione più precisa relativa al genere della merce, al luogo ed al modo di consegna ed all'epoca di pagamento dimostrano che l'intenzione dei convenuti era condivisa anche dagli attori. A togliere ogni dubbio che in proposito ancora potesse sussistere concorrono le circostanze seguenti :

Risulta dagli atti della causa che i signori Latham e C<sup>i</sup> comperavano nei rapporti coi convenuti le funzioni di commissionari alla compera. Ma benchè essi abbiano regolarmente comunicato ai fratelli Bianchi l'esecuzione dei loro ordini, manca negli atti una prova qualsiasi, che le corrispondenti comperie abbiano in realtà avuto luogo, non essendo gli attori, malgrado l'evidente interesse che a ciò avevano, stati in grado di produrre un solo bollettino che dimostrasse che gli ordini erano stati realmente eseguiti e non avendo essi mai chiesto a Bianchi il deposito in ragione di 4 franchi per sacco di pepe, che giusta le condizioni generali indicate nella lettera 20 luglio 1892 doveva essere eseguito all'atto del contratto. Nasce quindi spontanea la congettura, che essi si siano limitati a prendere nota degli ordini dei convenuti senza eseguirli costituendosi controparte nel giuoco e speculando al ribasso sulle merci sulle quali i fratelli Bianchi speculavano al rialzo. Questo sospetto appare tanto più fondato, che le affermazioni degli attori a riguardo della liquidazione di 1000 sacchi di pepe e delle ultime 100 balle di cotone risultano manifestamente

invertiere. Infatti non solo questa pretesa liquidazione non venne in alcun modo provata malgrado le formali impugnative dei convenuti, non solo essa risulta smentita del fatto che due giorni dopo di averne data comunicazione, gli attori offrivano ancora di riportare le operazioni sopra una scadenza più lontana, ma essa deve inoltre essere ritenuta come affatto impossibile nelle condizioni in cui venne dagli attori affermata. Infatti secondo le allegazioni degli attori apparenti dalla corrispondenza prodotta i 1000 sacchi di pepe sarebbero stati presentati e consegnati il 27 novembre e le 100 balle di cotone il 29 dello stesso mese. Ora, ove si rifletta che tutti gli impegni dei convenuti erano stati contratti sopra dicembre, che secondo gli usi della Borsa dell'Hàvre tutte le operazioni si liquidano alla fine del mese per cui sono state fatte, come appare anche da una disposizione del regolamento della cassa di liquidazione, che di conseguenza ove gli ordini dei convenuti fossero stati realmente eseguiti le merci non avrebbero potuto essere presentate che a fine dicembre, non si potrà a meno di riconoscere che la pretesa consegna o presentazione al 27 ed al 29 novembre altro non sono che un mezzo di intimidazione di cui gli attori si valevano nei loro rapporti coi convenuti, ma che in realtà essa non ha potuto aver luogo, come di conseguenza non ha potuto aver luogo la liquidazione.

Queste circostanze permettono di concludere, che se gli argomenti all'appoggio dei quali il Tribunale cantonale ha constatato l'esistenza di un tacito accordo nel senso della esclusione del diritto e dell'obbligo della consegna, debbono considerarsi come errati, la constatazione relativa all'intenzione delle parti non è per questo meno giustificata. L'eccezione di giuoco opposta dai convenuti deve quindi ritenersi come fondata.

Indarno per escludere l'esistenza di un tacito accordo nel senso surricordato gli attori pretendono che le parti hanno accettato come legge convenzionale del contratto il regolamento della cassa di liquidazione, il cui primo articolo dispone che tutte le operazioni da essa registrate sono suscettibili di una effettiva esecuzione, poichè oltrechè ad eliminare siffatto

argomento basterebbe la constatazione di fatto, contenuta nel l'appellato giudizio e vincolante per il Tribunale federale che in realtà i convenuti non hanno nè conosciuto, nè accettato detto regolamento, esso appare anche manifestamente infondato per il duplice riflesso che la cassa di liquidazione non si occupa di operazioni sul pepe (vedi art. 6 e 24) e che nessuno dei contratti in discorso venne in realtà registrato presso la cassa, perchè ove ciò fosse avvenuto gli attori non avrebbero mancato di produrre i relativi bollettini (vedi art. 10).

6° Il ricorso deve pertanto essere respinto come infondato.

*Di conseguenza il Tribunale federale  
pronuncia:*

L'appellazione della Ditta Latham e C<sup>i</sup> è infondata e la sentenza 15 gennaio 1896 del Tribunale di Appello del Ticino confermata.

91. Urteil vom 29. Mai 1896 in Sachen  
Weber und Konsorten gegen Rigert.

A. Durch Urteil vom 21. Februar 1896 erkannte das Obergericht des Kantons Luzern, in Bestätigung des Urteiles des Bezirksgerichtes Habsburg, vom 26. August 1895, über die Rechtsfrage: „Schulden die Beklagten den Klägern in solidarischer „Haftung 6500 Fr. nebst Verzugszins seit 3. Oktober 1892?“ : „1. Die Klage sei in allen Teilen abgewiesen. 2. Die Regressrechte seien gewahrt.“

B. Gegen dieses Urteil haben die Kläger Berufung eingelegt und das Klagsbegehren wieder aufgenommen. Die Beklagten tragen auf Abweisung der Klage an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 18. Dezember 1891 verkaufte der Landwirt Rigert in Ubligenschwyl, Kts. Luzern, welcher daselbst in zwei Ställen, Unterartbach und Murlezen Vieh hielt, dem Anton Fuchs, Landwirt in Immensee, Kantons Schwyz, aus dem Stalle Unterart-

bach ein einige Wochen altes Kalb. Dieses wurde am 21. Dezember vom Sohne Moïse Rigert dem Käufer überbracht. Ein amtlicher Gesundheitschein wurde für dasselbe nicht gelöst, und es wurde deshalb Moïse Rigert vom Gerichte zu Küsnacht in eine Buße verurteilt.

Am 18. Dezember schon hatten ein Knecht und ein Sohn des Basil Rigert bemerkt, daß ein Bulle, der im andern Stalle, Murlezen, stand, lahm ging. Am folgenden Tage hatte ein Kind im nämlichen Stalle das Futter veragt, und es wurde konstatiert, daß dasselbe Blasen im Maul hatte. Als dann am 23. Dezember ein oder mehrere weitere Stücke erkrankten, setzte Basil Rigert gleichen Tags den Tierarzt Kamer in Küsnacht hiervon in Kenntnis. Dieser erteilte zunächst einige vorläufige Weisungen und kam dann am 24., nachdem am 23. Abends auch dem Gemeinde-Viehinspektor von den Erkrankungen Mitteilung gemacht und von diesem provisorisch der Stallbann verhängt worden war, nach Ubligenschwyl. Er konstatierte das Vorhandensein der Maul- und Klauen- (Blasen-) Seuche. Am 25. Dezember fand sich auf die Mitteilung des Viehinspektors von Ubligenschwyl der Amtstierarzt Knüsel daselbst ein. Nach einem Bericht an den Sanitätsrat in Luzern waren in beiden Ställen mehrere Stücke Vieh von der Seuche ergriffen. Der Ursprung der Krankheit konnte nach dem Bericht nicht sicher festgestellt werden; nach demselben erklärte Vater Rigert damals, seit dem 15. Oktober, an welchem Tage er für eine Kuh einen Gesundheitschein deponiert hatte, nichts mehr in Vieh verkehrt zu haben. Auch dem Tierarzt Kamer war vom An- und Verkauf des Kalbes an Anton Fuchs keine Mitteilung gemacht worden. Amtstierarzt Knüsel traf sofort die gebotenen Maßnahmen und belegte insbesondere auch die benachbarten Gehöfte mit Stallbann.

Am 28. Dezember verkaufte Anton Fuchs dem Kaver Weber in Oberriß, Kts. Zug, ein Kalb, das am gleichen Tage vom Sohne des Käufers aus dem Stalle des Verkäufers in denjenigen des erstern übergeführt wurde. Es befand sich daselbst Viehwaare nicht nur des Kaver Weber, sondern auch des Joseph Blaser in Immensee. Ein Gesundheitschein war auch bei diesem Kaufe nicht verlangt worden. Nachdem dann inzwischen Tierarzt Kamer